

STATUTO

AGRIBIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAULILATINO OR VIA REGINA
MARGHERITA 3

Numero REA: OR - 140051

Codice fiscale: 01223460955

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** all’atto del 17/05/2018; Rep. n. 55.452/28.868

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel **Comune di Paulilatino**, la società cooperativa che agisce sotto la denominazione sociale **"AGRIBIO Società cooperativa sociale agricola"**.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata e adesioni)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alle principali associazioni di categoria nazionali.

TITOLO II

	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico e prevalenza della mutualità)	
	La cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991,	
	ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso lo svolgimento di attività agricole, finalizzate	
	all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui al-	
	la lettera b) dell’art. 1 della legge 381/91.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavora-	
	tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell’ambito della mutualità, pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	

	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-
	mente versato;
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-
	dendi;
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-
	zi non soci.
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-
	operatori.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	La cooperativa è fondata sui principi della mutualità e senza
	fini di lucro o speculativi. Essa si propone di attuare e dif-
	fondere i principi della sana cooperazione e della mutualità,
	nonché incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei pro-
	pri soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-
	fessionali.
	In particolare, la cooperativa si propone i sotto elencati
	scopi da realizzare direttamente attraverso la piena e razio-

	nale utilizzazione dell'opera dei soci:	
	a) la valorizzazione, incentivazione e tutela delle produzioni	
	agricole anche biologiche, garantendo la provenienza e la qua-	
	lità delle stesse attraverso la formulazione di un apposito	
	disciplinare di produzione; ad ulteriore garanzia del consuma-	
	tore la Cooperativa potrà altresì adottare un apposito marchio	
	di qualità registrarlo e depositarlo;	
	b) la produzione, la trasformazione, il confezionamento, la	
	conservazione, ed il collocamento sul mercato dei prodotti	
	agricoli anche biologici, relativi sottoprodotti e loro deri-	
	vati, propri, conferiti dai soci o, in misura non prevalente,	
	acquistati o di proprietà di terzi, - programmando le qualità	
	e quantità che i soci si impegnano a produrre e a mettere a	
	disposizione della Cooperativa per la vendita, assistendo i	
	soci stessi nella definizione ed attuazione dei loro programmi	
	e piani operativi; stabilire rapporti con enti, associazioni,	
	società e strutture per la realizzazione delle lavorazioni e	
	trasformazioni nonché per la commercializzazione dei prodotti	
	(sia con spazi fisici che on line), laddove le stesse non pos-	
	sano essere realizzate direttamente dalla Cooperativa;	
	c) l'acquisto e la gestione di attrezzature e impianti per la	
	produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la	
	trasformazione, il condizionamento e l'alienazione dei prodot-	
	ti e sottoprodotti agricoli biologici, di impianti e di at-	
	trezzature per i servizi ausiliari, nonché l'acquisto e la	

	fornitura ai soci di ogni tipo di materiale ad essi necessa-
	rio; acquistare, costruire, acquisire in locazione o in como-
	dato d'uso fabbricati nonché aree, terreni coltivati o incol-
	ti, stabilimenti e depositi sia direttamente che indirettamen-
	te necessari ed utili al conseguimento degli scopi sociali;
	d) l'informazione e l'assistenza tecnica, economica e gestio-
	nale dei soci, assicurando ad essi mezzi tecnici appropriati
	per la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione
	dei prodotti e fornendo ad essi beni e servizi utili alla con-
	duzione dei loro terreni (fornitura di semi, piante, fertiliz-
	zanti, anticrittogamici, antiparassitari, macchine ed attrezzi
	agricoli, organismi utili alla lotta ai parassiti delle pian-
	te, lavorazioni meccaniche, ecc.);
	e) la distribuzione fra i soci del ricavato delle vendite di
	cui alla lettera b), dedotte le spese e gli oneri, quale cor-
	rispettivo dei prodotti conferiti alla Cooperativa, in ragione
	della loro quantità, qualità, calibratura, resa, gradi e ca-
	ratteristiche;
	f) l'assistenza per la progettazione e l'esecuzione,
	quest'ultima solo su apposito mandato del socio
	interessato, di opere, di impianti di trasformazione e
	miglioramento fondiario nelle aziende dei soci, secondo i
	programmi, linee e indirizzi tecnici comuni, nonché per
	la realizzazione e gestione di servizi di interesse
	comune per la conduzione delle aziende dei soci, compresi

	impianti di irrigazione, strade interpoderali,	
	elettrodotti, ecc., la gestione per conto di enti	
	pubblici e privati di servizi di manutenzione del verde	
	pubblico, giardinaggio e forestazione;	
	g) l'accesso al credito agrario, in quanto autorizzato a norma	
	di legge sia in ordine alla conduzione che alle anticipazioni	
	sui prodotti conferiti e quant'altro previsto dalla legisla-	
	zione;	
	h) la propaganda, la promozione e la sperimentazione di studi	
	e ricerche utili al progresso di tecniche colturali, di tra-	
	sformazione e conservazione, per il raggiungimento di posizio-	
	ni sempre più idonee alla valorizzazione dei prodotti, anche	
	con la divulgazione dei propri marchi; perseguire tutte le	
	strategie di mercato in Italia ed all'estero necessarie alla	
	migliore collocazione delle intere produzioni degli associati;	
	l'espletamento di ricerche di mercato (marketing)	
	nell'interesse e per conto proprio e dei soci;	
	i) la promozione e la gestione di qualunque altra attività di	
	interesse comune che giovi al miglioramento sociale ed econo-	
	mico dei propri soci; sviluppare i rapporti con le associazio-	
	ni, enti di qualsiasi genere, società, cooperative e prodotto-	
	ri di paesi comunitari ed extracomunitari;	
	j) prestare e ricevere fideiussioni ed avvalli da ed a favore	
	di altre cooperative aventi oggetto analogo ed affine, nei li-	
	miti ed alle condizioni di legge;	

	k) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,	
	istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci	
	ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la	
	raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.	
	l) la cooperativa può operare con l'estero, effettuando opera-	
	zioni di importo ed export per la produzione, trasformazione e	
	commercializzazione di prodotti.	
	La Società può altresì:	
	1. esplicitare tutte le attività e quelle funzioni derivanti	
	dalla applicazione delle norme comunitarie e nazionali che di-	
	sciplinano l'organizzazione comunitaria dei vari prodotti	
	agricoli, compresi i servizi connessi a compiti esecutivi per	
	l'attuazione di interventi di mercato;	
	2. ad eventuale integrazione dell'assortimento dei prodotti	
	venduti, la Cooperativa può acquistare prodotti biologici an-	
	che da non soci comunque in via assolutamente non prevalente;	
	3. costituire ed essere socio di Società per Azioni ed a re-	
	sponsabilità limitata ed assumere interessenze e partecipazio-	
	ni, sotto qualsiasi forma in imprese, enti, associazioni, con-	
	sorzi, ecc., se svolgono attività analoghe o comunque accesso-	
	rie alle attività sociali o comunque la cui partecipazione po-	
	trà essere necessaria o utile al conseguimento degli scopi so-	
	ciali;	

	4. promuovere ed eventualmente gestire attività inerenti al	
	recupero del territorio e la tutela dell'ambiente;	
	5. vendere i prodotti on line con tutti gli strumenti multime-	
	diali disponibili.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa ed affine a quelle sopra elencate.	
	Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e	
	realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie	
	fasi dei processi sopra indicati.	
	Può inoltre promuovere la collaborazione con altre aziende di	
	servizi nell'ambito del processo di integrazione europea.	
	Qualora la società sia richiesta o fornisca servizi che forma-	
	no oggetto di attività professionale, essa fornirà tali servi-	
	zi non direttamente ma a mezzo di professionisti a ciò debita-	
	mente autorizzati, regolarmente abilitati ed iscritti nei re-	
	lativi albi professionali, stipulando con essi appositi con-	
	tratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, nel ri-	
	spetto della normativa vigente.	
	La società potrà richiedere finanziamenti, agevolati e non	
	agevolati, avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e credi-	
	tizie e dei benefici in generale previsti dalla normativa re-	
	gionale, nazionale e sovranazionale.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può com-	
	piere, non in via principale e non nei confronti del pubblico,	
	tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mo-	

	biliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute
	utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.
	In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la
	società può procedere all'acquisizione, alla cessione ed allo
	sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni,
	all'assunzione, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni ed
	interessenze in altre società, consorzi ed imprese che svolga-
	no attività collaterali od affini, costituite o costituenti.
	Per la realizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, proce-
	dere alla stipulazione di accordi di collaborazione con uni-
	versità, istituti ed enti di ricerca, ed in genere può compie-
	re ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello
	scopo sociale.
	Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società
	può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in col-
	laborazione con altri soggetti, in raggruppamenti temporanei
	d'impresa.
	Per l'attuazione degli scopi sociali la cooperativa può stipu-
	lare i contratti e compiere le operazioni e gli atti necessari
	od utili, quali:
	- assumere interessenze e partecipazioni in altre società coo-
	perative, aderire ad altri enti ed organismi economici anche
	con scopi consortili, diretti a consolidare e sviluppare il
	movimento cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigi-
	onamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le at-

	tività previdenziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche	
	e di propaganda della cooperativa; costituire o assumere par-	
	tecipazioni in società di qualsiasi tipo, anche indirettamente	
	utili a facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale;	
	- consorziarsi, anche senza creazione di uffici di attività	
	esterna, ad altre cooperative di lavoro per la disciplina e il	
	coordinamento delle attività comuni;	
	- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative	
	idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti	
	con i soci, ed in quelli fra essi e gli altri lavoratori, i	
	principi di mutualità ed i legami di solidarietà.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei con-	
	fronti di terzi non soci; le condizioni di tali rapporti ver-	
	ranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigen-	
	ze dell'impresa cooperativa.	
	TITOLO III	

	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci:	
	- le persone fisiche aventi la capacità di agire e in partico-	
	lare coloro che abbiano già maturato esperienze lavorative	
	professionali nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa	
	e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento	
	dei fini sociali. Non possono in nessun caso essere soci gli	
	interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati;	
	- soci volontari, persone fisiche, che prestano la loro atti-	
	ività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della L. 381/91.	
	Possono, altresì, essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	

	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	Possono essere soci elementi tecnici e amministrativi in nume-	
	ro necessario al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che debbano completare o integrare la loro formazione profes-	
	sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	

	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	to dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per	
	cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e del presente statu-
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere
	in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il
	recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
	speciale categoria, oltre a quelle individuate del presente
	statuto:
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-
	perativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'at-
	tività economica della stessa, finalizzati al proprio inseri-
	mento nell'organizzazione aziendale;
	d) i casi espressamente previsti dalle norme del codice civi-
	le, dal ccnl di lavoro applicato e dai regolamenti interni.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-
	nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della
	sua ammissione.
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci

	del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modali-	
	tà e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-	
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dall'articolo 12.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, resi-	
	denza, data e luogo di nascita;	

	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale e delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al li-	
	mite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'articolo 31 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle perso-	
	ne che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale	
	ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigen-	
	te, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente	
	e dal Presidente del Collegio sindacale (o dal sindaco unico),	
	se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione	
	di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutaria-	
	mente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed	
	integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della	
	Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisi-	

	ti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'ine-
	sistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo
	art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabi-
	lisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale
	sociale.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci
	dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del ca-
	pitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla deli-
	bera di ammissione.
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di
	cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile
	e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare
	le disposizioni in materia di società per azioni, gli ammini-
	stratori devono convocare l'assemblea per la modificazione
	dello statuto.
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-
	bro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modifi-
	cazione dello statuto.
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa de-
	libera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante

	socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) alla tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	c) al sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulte-	
	riore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	

	cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione, con apposita richiesta scritta e motivata	
	e tale richiesta potrà essere evasa in tempi congrui.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se	
	il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	

	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo	
	31.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-	
	cato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale;	

	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consenta-	
	no la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievo-	
	li per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'ogget-	
	to sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecu-	
	zione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rappor-	
	to;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	

	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	m) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 19 e 22, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Salvo diversa disposizione dell'assemblea, la liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia	

	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale asse-	
	gnata al socio ai sensi del successivo articolo 19, può essere	
	corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, en-	
	tro un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla socie-	
	tà possono richiedere di subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'organo ammi-	

	nistrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità	
	e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di-	
	venuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio	
	d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli	
	di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazio-	
	ne, da assegnare ad investitori professionali soggetti a vigi-	
	lanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente	
	ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies	
	delle disposizioni di attuazione del cod. civ..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	

	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.	
	Art. 17 (Soci Sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92, n. 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili il cui valore e la quota minima sarà stabilito con deliberazione dell'assemblea.	

	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in	
	occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo ammini-	
	strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci operatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci operatori;	

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 (uno) voto fino a 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;

- 2 (due) voti oltre 10.001,00 (diecimilauno virgola zero ze-

	ro) euro e fino a 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) euro
	di capitale sottoscritto;
	- 3 (tre) voti oltre 20.001,00 (ventimilauno virgola zero ze-
	ro) euro e fino a 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) eu-
	ro di capitale sottoscritto;
	- 4 (quattro) voti oltre 30.001,00 (trentamilauno virgola zero
	zero) euro e fino a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero ze-
	ro) euro di capitale sottoscritto;
	- 5 (cinque) voti oltre 50.001,00 (cinquantamilauno virgola
	zero zero) euro di capitale sottoscritto.
	I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni
	dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del
	recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del
	recesso stesso.
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati
	in assemblea generale.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori e ai possessori di
	strumenti finanziari sarà ridotta, applicando un coefficiente
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei
	voti ad essi attribuiti per legge e il numero dei voti da essi
	portati.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini

dell'emissione dei titoli.	
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia	
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
presente articolo.	
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
previste per i soci cooperatori.	
Art. 18 (Soci di partecipazione)	
Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare	
procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo svi-	
luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito	
dall'art. 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e se-	
condo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di parteci-	
pazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate	
nella ripartizione degli utili.	
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse,	
a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor	
somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del	
patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato	
e depositato presso il Ministero competente.	
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori	

	dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sot-
	toscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i
	soci lavoratori.
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azio-
	ni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione
	nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero va-
	lore nominale.
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di
	partecipazione cooperativa, se non per la parte di perdita che
	eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o
	quote.
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa
	è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in mate-
	ria, da apposito Regolamento approvato dall'assemblea ordina-
	ria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata
	minima del rapporto sociale.
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-
	bligati:
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e
	nei termini previsti dal Regolamento di emissione;
	2. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deli-
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitata-
	mente alle disposizioni ad esse applicabili.
	TITOLO V

	RISTORNI	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-	
	lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamen-	
	to, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità	
	e quantità della prestazione lavorativa dei soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-	
	ferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quo-	
	te, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limi-	
	ti stabiliti dalla legge;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	

33 di 50

	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'in-	
	tera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel li-	
	bro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
	requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrati-	
	vo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro ses-	
	santa giorni al socio interessato, il quale, entro i successi-	
	vi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le proce-	
	dure arbitrali di cui all'art. 31 del presente statuto.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	

	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di
	relazione sulla gestione.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-
	zione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-
	sta dalla legge;
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, e
	successive modifiche ed integrazioni, nella misura e con le
	modalità previste dalla legge;
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio
	1992, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei li-
	miti e delle modalità previste dal precedente articolo 19;
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-
	ci, e comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
	capitale effettivamente versato;
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti
	di amministrazione di cui al precedente articolo 16, delle

	quote dei soci sovventori di cui al precedente art. 17 e delle	
	azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 18;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 20.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 19, è consentita solo una volta effettuate	
	le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a),	
	b) ed f).	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	

	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'art. 2543 comma 1 c.c.;	
	4) le modificazioni dello statuto sociale;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'artico-	
	lo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 24 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. o con altre modalità in grado di assi-	
	curare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare,	
	inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'or-	
	dine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	

o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi (o il sindaco unico), se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti

dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 23, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue" e della associazione provinciale di Oristano alla quale la cooperativa è aderente.

Art. 26 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano.

Su deliberazione dell'assemblea, sono ammesse le votazioni a scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti i soci.

I soci che lo richiedano possono far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Art. 27 (Voto)		
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano		
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-		
no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.		
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia		
l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-		
che potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione		
all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero		
dei loro membri. Per i soci speciali si applica l'articolo 6		
del presente statuto.		
Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)		
L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di ammi-		
nistrazione ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assen-		
za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea		
stessa col voto della maggioranza dei presenti.		
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.		
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-		
datto da un notaio.		
Art. 29 (Amministrazione)		
L'amministrazione della società è affidata ad un organo colle-		
giale (Consiglio di amministrazione) composto da almeno tre		
soggetti.		
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche		
a soggetti non soci, purché la maggioranza dei membri del con-		
siglio di amministrazione sia scelta tra i soci operatori.		

	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un presidente ed un vicepresidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni dell'organo ammini-	
	strativo.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-	
	ministratori, sindaci effettivi (o sindaco unico) e revisore,	
	se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effe-	
	tivi (o sindaco unico), se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	

42 di 50

	ferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale	
	(o al sindaco unico) sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	I componenti del Consiglio di amministrazione relazionano, in	
	occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle	
	azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il re-	
	quisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli ammini-	
	stratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni as-	
	sunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impe-	
	dimento, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se no-	
	minati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	

	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dal Collegio sindacale (o dal Sindaco unico), se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammini-	
	strazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, gli am-	
	ministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci	
	e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato. In presenza di amministratori investiti di particolari	
	cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo	
	amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale (o	
	del sindaco unico), se nominato. Agli amministratori spetta il	
	rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.	
	Art. 30 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-	
	lo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina	
	dell'organo di controllo costituito da un solo membro effetti-	
	vo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei	
	conti.	
	Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-	

	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'articolo 2399 c.c..	
	Il sindaco può essere revocato con decisione dei soci.	
	In caso di morte, di decadenza o di rinuncia del sindaco uni-	
	co, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di	
	controllo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a	
	società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento gene-	
	rale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e	
	della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	

	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee	
	dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	In alternativa al sindaco unico, fuori dai casi di obbligato-	
	rietà della nomina di quest'ultimo, la Cooperativa può nomina-	
	re un revisore al quale affidare unicamente le attività di re-	
	visione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e	
	seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in mate-	
	ria.	
	Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo	
	ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di	
	legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al	
	quale si applicano le norme precedentemente dettate per il	
	sindaco unico. La nomina del collegio sindacale, in luogo del	
	sindaco unico, è obbligatoria qualora ne faccia richiesta la	
	maggioranza del capitale dei soci sovventori.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei con-	
	ti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	

	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrati-	
	vo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono in-	
	sieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 31 - (Clausola di conciliazione ed arbitrato)	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, pur-	
	ché vertenti su diritti disponibili, promosse da o contro i	
	soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai	
	rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un	
	tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento	
	del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di	
	Oristano (e se non istituito, di una delle Camere di Commercio	
	della Sardegna), con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss	
	d.lgs. N. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come pre-	
	vista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunica-	

	zione della domanda, o nel diverso periodo che le parti con-	
	cordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regola-	
	mento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ori-	
	stano (e se non istituito, di una delle Camere di Commercio	
	della Sardegna) che provvederà alla nomina dell'arbitro (o de-	
	gli Arbitri).	
	Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di	
	iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 32 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	20, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59,	
	e successive modifiche ed integrazioni.	
	TITOLO X	

	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 34 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Art. 35 - (Prestito sociale)	
	La Cooperativa può stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge 17 febbraio 1971 n. 127, della legge 27 febbraio 1985 n.49 e dell'art. 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	F.to Giorgio Oggianu	
	F.to Carta Pietro	
	F.to Raimonda Oggianu	
	F.to Gioada Florentina Irina	
	F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.